

Roma, 26 Marzo 1890

Sigur Ambasciator,

Come le è noto, l'art. XIV del Trattato di
alleanza stipulato, il 6 maggio 1891, tra l'Italia,
l'Austria-Ungheria e la Germania reca che il Trattato
stesso debba rimanere in vigore per sei anni a
decorrere dallo scambio delle ratifiche (avvenuto
il 17 maggio 1891), ma che, se non venga denunciato
dall'una o dall'altra delle Parti contraenti un
anno avanti la scadenza, abbia a rimanere in
vigore per un altro successivo periodo di sei
anni.

Il governo del Re intende di non addivinare
altro denuncia contemplata dal predetto articolo;
di giusta che, se tale è pure l'intendimento delle
altre due Parti contraenti, il Trattato rimarrà
in vigore per altri sei anni a decorrere dal
26 marzo 1892 al termine di
Sua Eccellenza il Conte Rizzo
d'Ambrosio S' Italia a Vienna

Roma

17 maggio 1897. Nella presentazione di tale avvertimento,
presso Vostre Corteccia di voler presentare tri d'oro
a cedesto Signor Ministro degli affari esteri una
nota verbale di cui qui subiendo il testo. Essa ha
per oggetto di chiarire che deve stimarla in vigore
per tutta la durata del vigente Trattato la dichiarazio-
ne che, rispetto all'Inghilterra, era stata scambiata
in occasione del primo Trattato d'alleanza stipulato
a Vienna nel 20 maggio 1782. Si dobbiamo de-
dicare a entrambi i governi a nos alleati voriamo, con
analoga nota verbale, significarci il loro consen-
timento.

A suo tempo, e con occasione sicura, l'indirizzo
Vostre voci rimetterme, con prego indirizzato a
me personalmente, copia della nota verbale da Lei
stessa o da quella che da cedesto governo Le
verrà, in risposta, consegnata.

Giardino, Signor Ambasciatore, gli alto debito

mra alta entrografe.

Cattanei